

# ASSOCIAZIONE ITALIANA FRUTTOSEMICI- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

## STATUTO

### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, una associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: "Associazione Italiana Fruttosemici APS", già Associazione Intolleranza Fruttosio, in sigla A.I.F., da ora in avanti denominata "*associazione*".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017, saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'associazione ha *sede legale* nel Comune di *Napoli, in Calata Capodichino, 211 Is. 9/b*. L'eventuale trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, essa potrà aprire altre sedi o succursali.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

### ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

- a) L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore,
  - b) L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  - c) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, co. 1 e 2, L. 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016 e successive modificazioni;*
  - d) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
  - e) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
  - f) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
  - g) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
  - h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
1. Nello specifico, l'associazione intende:
    - A. promuovere l'istruzione e l'educazione delle persone affette da intolleranza al fruttosio e delle loro famiglie in relazione a detta patologia, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
    - B. promuovere iniziative rivolte alle persone affette da intolleranza al fruttosio ed alle loro famiglie al fine di garantire una migliore qualità della vita, pari opportunità, riduzione di condizioni di disabilità e disagio sociale; sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza

- alle persone affette da detta patologia;
- D. sensibilizzare le aziende produttrici e/o distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni la totale assenza di zuccheri nocivi nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentirne l'utilizzo da parte delle persone affette da intolleranza al fruttosio;
  - E. sensibilizzare le aziende farmaceutiche affinché evidenzino sulle confezioni dei medicinali, nel caso che componenti e lavorazioni lo garantiscano, l'eventuale presenza di zuccheri nocivi nel farmaco;
  - F. promuovere e curare i rapporti con le associazioni o società mediche e le comunità scientifiche che si occupano di intolleranza al fruttosio (o intolleranze alimentari in genere) nei pazienti di ogni età; anche promuovendo la ricerca scientifica sui problemi posti da detta patologia con particolare attenzione ai progetti di ricerca genetica, anche effettuando indagini sulla diffusione di detta patologia;
  - G. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  - H. realizzare formazioni extra-scolastiche, corsi di formazione riconosciuti e non, e organizzare ogni iniziativa in contrasto della povertà educativa;
  - I. compiere beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - L. gestire la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, richiedere donazioni, lasciti e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3 (Associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.  
Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere, i dati anagrafici la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, il proponente può entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
  - evitare di diffondere informazioni non veritiere e/o tendenziose che possano danneggiare l'immagine dell'associazione

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* con istanza scritta al Consiglio Direttivo che delibererà nel merito.
4. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso.
5. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
6. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
11. Gli associati e gli ex associati non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### **ART. 6 (Organi)**

1. Sono *organi* dell'associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il / la Presidente;
  - l'Organo di controllo (solo se nominato);
  - Il Comitato Scientifico (facoltativo)
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 7 (Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di **5** (cinque) associati.
2. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, e anche telematica e/o attraverso gli ausili multimediali, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
4. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere la parola in qualsiasi momento.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata da almeno un decimo degli associati*.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali. I membri del Consiglio Direttivo devono essere nominati tra i soci regolarmente iscritti da almeno 1 anno alla data di convocazione dell'assemblea.*
  - *approva il bilancio di esercizio;*



- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
  - delibera, eventualmente, sulla ammissione e *esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo*;
  - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
  - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
  - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
  - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  - Delibera sull'Istituzione del Comitato Scientifico previsto dall'articolo 11 del presente statuto.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per costituire il Comitato Tecnico Scientifico occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 8 (Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
  - Elege tra i suoi membri il presidente
  - elegge a maggioranza ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  - elegge i membri del Comitato Scientifico se istituito
  - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica;
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni viene redatto un verbale.
8. In caso di necessità ed urgenza Il Consiglio Direttivo può deliberare provvedimenti straordinari, chiedendone poi la ratifica alla prima Assemblea degli Associati.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione nel RUNTS* indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
12. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Assume anche funzioni di **Tesoriere**, tale funzione può essere demandata, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9 (Presidente)**

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 (Organo di controllo)**

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi di legge, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello

statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, di cui almeno uno revisore legale iscritto al relativo registro.

#### **ART. 11 (Comitato Scientifico)**

L'Assemblea può deliberare la costituzione di un Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo nomina, i membri del Comitato Scientifico, composto da almeno 5 (cinque) componenti, esso dura in carica 3 (tre) anni, e può essere rinnovato. Possono far parte del Comitato Scientifico docenti, imprenditori, professionisti ed esperti a vario titolo negli ambiti di cui la Associazione si occupa, Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un Coordinatore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il quale convoca le riunioni del Comitato Scientifico con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il Coordinatore è responsabile delle attività del Comitato Scientifico che studia e formula proposte in ordine alla programmazione delle attività scientifica e di ricerca dell'Associazione. La programmazione è soggetta, all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12 (Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 13 (Risorse economiche)**

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore);

#### **ART. 14 (Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il RUNTS.

2. L'assemblea per l'approvazione del bilancio va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

3. L'associazione potrà redigere, e depositare presso RUNTS, anche il bilancio sociale se previsto

#### **ART. 15 (Libri)**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*.

2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

#### **ART. 16 (Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### **ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 18 (Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto si compone di 18 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

